

N. 157

di Reg/ Servizio

COMUNE DI PESCARA

Affidamento dei servizi di gestione reti ed impianti e dotazioni patrimoniali strumentali alla gestione del servizio pubblico di distribuzione del gas.

SCRITTURA PRIVATA

L'anno duemilaotto, il giorno TRENTA del mese di SETTEMBRE in Pescara e nella sede municipale, con la presente scrittura privata da valere ad ogni effetto di legge.

TRA

Il Sig. Luciano di Biase, nato a Lettomanoppello (Pe) il 30.01.1949 che nella sua qualità di Dirigente Settore Manutenzione, agisce ed interviene, a termine dell'art. 107 comma 3 lett. c del d. Lgs 18.08.2000 n. 267 e dell'art. 74 c. 3 dello Statuto Comunale, al presente atto in nome e per conto del Comune di Pescara, con sede in Piazza Italia,1-65121 Pescara, C.F. 00124600685

ED

Il Sig. Tullio Tonelli, nato a Taranto il 31.05.1942 che, nella Sua qualità di Amministratore Unico e come tale legale rappresentante, agisce ed interviene a questo atto in nome e per conto della Ditta " Pescara Gas Spa", con domicilio fiscale in Piazza Italia,1 65100 Pescara, Codice fiscale e numero d'iscrizione presso la Camera di Commercio di Pescara 01777750686

PREMESSO

Che con deliberazione del Consiglio comunale n. 177 del 4.8.05, esecutiva ai sensi di legge, è stato deliberato di costituire una società a capitale interamente comunale denominata "Pescara Gas S.p.A.", avente un capitale



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

sociale di € 120.000,00, cui conferire la proprietà delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali strumentali alla gestione del servizio pubblico di distribuzione del gas ;


Che detta Società si è costituita con atto a rogito del Notaio Giovanni di Pierdomenico, Rep. n° 21675 del 21.11.2005, registrato a Pescara il 22.11.2005 al n. 3613/1 ;

Che con contratto n. 38979 di rep. in data 30.12.2005, registrato a Pescara il 10.1.06 al n. 83/Serie 1^, da una parte il Comune di Pescara e "Pescara Gas S.p.A.", e dall'altra "Pescara distribuzione gas s.r.l." hanno disciplinato i rapporti rispettivamente tra titolare, proprietario e gestore del servizio in questione nel territorio del Comune di Pescara, ai sensi del combinato disposto dell'art. 14, comma 1, del decreto legislativo 164/2000 e dell'art. 113, comma 13, del decreto legislativo 267/2000.

Che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 280 del 18.12.2006, esecutiva nelle forme di legge, veniva autorizzato il definitivo trasferimento di tutte le reti e dotazioni patrimoniali afferenti il servizio di distribuzione gas in favore di "Pescara Gas Spa", mediante il negozio giuridico del conferimento , ai sensi e per gli effetti dell'art. 118 del T.U. 267/2000, incaricando un esperto nominato dal Presidente del Tribunale, giusta deliberazione Giunta Comunale n. 704 del 01.07.08 .

Che con la predetta deliberazione n. 280/2006 veniva altresì approvato lo schema di contratto di servizio disciplinante i rapporti fra Comune e "Pescara Gas SpA"

Che a far data dal 28 marzo 2006, giusta verbale in pari data, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 14, comma 4, del d. lgs. 23.5.2000, n. 164, l'Amministra-



A handwritten signature in black ink, appearing to be "M. M.", written in a cursive style.

A handwritten signature in black ink, appearing to be "D. M.", written in a cursive style.

A handwritten signature in black ink, appearing to be "D. M.", written in a cursive style.

zione comunale era rientrata nella piena disponibilità delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni del servizio da parte del precedente Concessionario e, contestualmente, li affidava a "Pescara Gas S.p.a."

Che con atto n. Rep 165774 del 29.07.08, a rogito Dott. Antonio Mastroberardino, Notaio in Pescara, registrato a Pescara il 04.08.08 n. 11799/1T, il Comune di Pescara, in esecuzione della citata deliberazione del consiglio Comunale n. 280/2006, sottoscriveva interamente l'aumento di capitale deliberato dall'Assemblea di "Pescara Gas Spa" in data 04.03.2008 e conferiva alla Soc. Pescara Gas S.p.A. il diritto di piena proprietà sull'impianto di distribuzione di gas naturale, ubicato sul territorio del Comune di Pescara, così come meglio specificato nel predetto atto il cui valore veniva determinato in € 24.043.343,32 (Euro ventiquattromilioni quarantatremilatrecentoquarantatre/32), giusta perizia redatta dall'Ing. Pasqualino De Flaviis, esperto nominato dal Presidente del Tribunale, ;

Che, ai fini della lotta al fenomeno mafioso, nulla osta, ai sensi dell'art. 10 della Legge 31.05.1965 n° 575 e s.m., nei confronti dei soggetti indicati all'art. 2 del D.P.R. n° 252 del 03.06.1998, come risulta dal certificato di iscrizione nel Registro delle Imprese rilasciato dalla C.C.I.A.A. di Pescara :

Prot Cew/6803/2008/CPE0056 del 08.09.2008 ;

Che ai fini della dimostrazione della regolarità contributiva, così come previsto dall'art. 2, c. 1 del D.L. 25.09.2002 n° 210, convertito in Legge n° 266 del 22.11.2002, è stato acquisito il Documento Unico di regolarità contributiva emesso dall'Inail di Pescara in data 01.09.2008 Codice Identificativo pratica : 20080388922570.

Che è necessario definire, sotto il profilo giuridico, le modalità del definitivo



trasferimento a "Pescara Gas S.p.a." degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali attinenti il servizio di distribuzione del gas, ivi compresi gli eventuali oneri, anche futuri, in favore del concessionario cessato.

Che pertanto l'Amministrazione ritiene indispensabile disciplinare con apposita convenzione i rapporti tra Comune e "Pescara Gas S.p.a.", ai sensi e per gli effetti dell'art. 113, comma 11, del T.U. 267/2000.

Che volendo far risultare in forma valida e legale, le Parti componenti stabiliscono e convengono con il presente atto quanto appresso:

Art. 1 (Premesse) -Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente contratto. In particolare, le parti richiamano e confermano i reciproci obblighi assunti con il citato contratto n. 38979 di rep. in data 30.12.2005.

Art. 2 - (Definizioni)- Ai fini del presente contratto si fa riferimento alle definizioni di cui all'art.1 del D.lgs. 164/2000 ed all'art. 1 del contratto n. 38979 di Rep.stipulato in data 30.12.2005 e registrato il 10.01.2006 n. 83/Serie 1°.

Art. 3 - (Oggetto)- .Il presente contratto disciplina i rapporti fra il Comune e "Pescara Gas S.p.a." relativamente al servizio di distribuzione gas. I relativi principi si applicheranno anche agli altri servizi attinenti o connessi all'oggetto sociale che il Comune riterrà di attribuire alla stessa società e che la società stessa sin d'ora si obbliga ad eseguire alle condizioni e modalità che saranno di volta in volta concordate.

Art. 4 - (Disponibilità delle reti e degli impianti)- Le parti danno atto che con verbali in data 28.3.06 e 6.4.06, i rappresentanti del Comune di Pescara, di "Pescara Gas S.p.a." e "Pescara Distribuzione Gas s.r.l." hanno sottoscritto i verbali di consegna degli impianti e subentro nel servizio. In particolare detti



*Handwritten signatures of the representatives of the Municipality of Pescara and Pescara Gas S.p.a.*



verbali prevedono la consistenza degli impianti e delle opere esistenti al 31.12.04 che sono stati consegnati a "Pescara Gas S.p.a." che, pertanto, a far data dal 28.3.06 ne ha acquisito la piena disponibilità, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 14 del d.lgs. 164/2000.

Art. 5 -( Conferimento in conto capitale)- Il Comune conferisce, in esecuzione dell'aumento di capitale deliberato il 04.03.2008, a "Pescara Gas S.p.a." tutte le dotazioni patrimoniali strumentali al servizio di distribuzione gas. Detto conferimento ha come oggetto i beni così come risultano elencati nel citato atto n. Rep. 165774 del 29.07.2008 a rogito notaio Dott. Antonio Mastroberardino.

Il valore dei beni oggetto del conferimento è pari a € 24.043.343,32 (Euro ventiquattromilioniquarantatremilatrecentoquarantatrè/32), così come risulta dalla relazione asseverata dell'Ing. Pasqualino De Flaviis, nominato dal Tribunale di Pescara con decreto del 29.04.2008 R.G. 422/2008 .

Art. 6 - (Oneri per l'indennizzo)- "Pescara Gas S.p.a." assume a proprio carico tutti gli oneri, anche futuri, da corrispondere in favore del concessionario cessato per l'acquisizione dei cespiti relativi alla gestione del servizio di distribuzione gas, nei limiti della disponibilità del proprio bilancio.

Art. 7 -( Durata)- La durata del presente contratto è stabilita fino al 31.12.2011 e potrà essere rinnovato, fatte salve le più restrittive disposizioni normative .

Art. 8 ( Modalità di esplicazione delle prestazioni)- La società nell'espletamento dei servizi si uniforma ai criteri di efficacia, efficienza ed economicità, impegnandosi, in particolare, al raggiungimento dei seguenti



*AR*  
*[Signature]*  
*[Signature]*

obiettivi, sia direttamente che attraverso il gestore del servizio:

- promozione e sviluppo delle infrastrutture della rete, impianti ed opere di distribuzione gas, a garantire la loro gestione efficiente, il loro esercizio in sicurezza, la relativa manutenzione, l'erogazione del servizio e l'uso razionale del territorio interessato;
- continuità e regolarità della prestazione;
- pronta reperibilità del personale in caso di interruzione del servizio e tempestività nel ripristino;
- garanzia di una fruibilità dei servizi che risponda alle reali esigenze dell'utenza;
- collaborazione con l'Amministrazione per approntare ogni necessaria documentazione che occorresse per acquisire eventuali finanziamenti destinati al miglioramento e potenziamento del servizio.

Art. 9 -( Carta dei servizi - Customer satisfaction)- La società adotta una carta dei servizi, predisposta secondo gli schemi eventualmente previsti dalle norme in vigore, con la quale assume nei confronti degli utenti impegni diretti a garantire predeterminati e controllabili livelli di qualità delle prestazioni.

La società si obbliga ad eseguire almeno una volta l'anno una rilevazione di customer satisfaction.

Art. 10 -( Programmazione degli investimenti)- Per la programmazione degli investimenti le parti fanno espresso rinvio al piano industriale di contratto offerto dal gestore "Pescara Distribuzione Gas s.r.l." ed ai meccanismi previsti dal contratto stesso per gli altri investimenti.

In linea metodologica, prima che ciascun intervento venga attivato ne sarà



Two handwritten signatures in black ink, one above the other, on the right side of the page.

data comunicazione ai competenti uffici comunali che, entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data di ricevimento, potranno formulare osservazioni.

Le parti concordano di attuare, nei loro rapporti reciproci, il sistema della concertazione per il superamento di ogni problematica relativa all'esplicazione dei servizi. In caso di divergenza di valutazioni, spetta comunque al Comune il potere di dettare gli indirizzi ed assumere le definitive determinazioni sulla questione.




L'Amministrazione comunale si impegna ad informare la società sulle varianti urbanistiche, accordi di programma, in genere su tutti i provvedimenti relativi ad insediamenti che possano avere incidenza sulla programmazione degli investimenti.

L'Amministrazione comunale si impegna ad invitare la società a partecipare a conferenze di servizi relative ad interventi che comportano l'assunzione di decisioni che coinvolgano il servizio e le reti del gas.

Art. 11 - (Vigilanza e controllo - Istruttoria pratiche)- La società si impegna ad esercitare tutti i poteri di vigilanza e di controllo spettanti in base al citato contratto n. 38979 di rep. al titolare del servizio ed al proprietario delle reti ed impianti nei confronti di "Pescara Distribuzione Gas s.r.l." circa la perfetta e puntuale esecuzione delle obbligazioni assunte dal gestore. La società esercita inoltre la facoltà di costituire l'organo misto di cui all'art. 22, comma 2, del contratto stesso.

La società cura in nome e per conto degli uffici tecnici del Comune le istruttorie tecniche relative ad autorizzazioni richieste dal gestore per interventi sul territorio.

PECSCAR  
UNIVERSITÀ



Art. 12 – (Canoni)- La società conserva il diritto della percezione dei canoni previsti dall'art. 8 del contratto n. 38979 di rep. in data 30.12.05 nonché dei corrispettivi e/o contributi che saranno concordati a fronte dell'attribuzione dello svolgimento di nuovi e diversi servizi.

Art. 13 – (Ulteriori obblighi della società ) Le parti richiamano il disposto del comma 9 dell'art. 1 del D.L. 12.7.04, n. 168, convertito dalla legge 30.7.04, n. 191, secondo il quale le pubbliche amministrazioni, nell'esercizio dei diritti dell'azionista nei confronti delle società di capitali a totale partecipazione pubblica, adottano le opportune direttive per conformarsi ai principi di cui al comma citato.

2. In attuazione di quanto sopra, le attività della società saranno impostate in coerenza con il programma di mandato dell'Amministrazione comunale e con le esigenze del contesto socio-economico, tenendo particolarmente conto:

- delle ricadute sociali delle attività svolte
- dello sviluppo di strategie con rischio economico contenuto, comunque non pregiudizievole per la "mission pubblica".

La società si obbliga alla trasmissione, ai fini della preventiva approvazione da parte del Comune, dei documenti di programmazione e del piano industriale. Il Comune si riserva il potere di verifica dello stato di attuazione degli obiettivi assegnati anche sotto il profilo della efficacia, efficienza ed economicità.

L'Amministrazione comunale si riserva di approvare le deliberazioni societarie di amministrazione straordinaria e degli atti fondamentali di gestione (bilancio, relazione programmatica, organigramma, piano degli investimenti, piano di sviluppo).







La società è tenuta ad inviare al Sindaco ed al Direttore Generale due relazioni, di cui una a metà esercizio finanziario e l'altra al termine dell'esercizio stesso, in generale sulla gestione e in particolare:

- . sulle problematiche di rilievo sorte nel corso del periodo di riferimento
- . sul rapporto fra esigenze emerse e servizi resi
- . sulle soluzioni adottate o in via di adozione per garantire la migliore funzionalità dei servizi di competenza
- . sulle risorse finanziarie ed eventuali problematiche connesse
- . su eventuali rilievi sollevati dai revisori dei conti e provvedimenti conseguenti
- . sul personale, con riferimento a vuoti di organico, assunzioni, incarichi esterni e consulenze
- . sulle proposte di sviluppo delle attività della società.



Qualora vengano attribuiti incarichi di studio o di consulenza gli organi della società dovranno conformarsi ai principi fissati dall'art. 1, comma 9, del D.L. 168/04, come convertito dalla legge 191/04.

La società è tenuta ad osservare la normativa in materia di accesso agli atti di cui all'art. 43 del T.U. 267/2000 e dalla legge 241/90, nonché alla tempestiva trasmissione dei rendiconti per consentire al Comune il rispetto degli adempimenti di cui all'art. 172, comma 1 lett. b), del citato T.U. 267/2000.

La società è tenuta ad osservare le procedure ad evidenza pubblica così come disciplinate dalla vigente legislazione ai fini dell'esecuzione dei lavori comunque connessi alla gestione della rete ed impianti.

Art. 14 - ( Personale)- La società è obbligata al rispetto delle procedure previste dalla vigente legislazione in materia di enti locali ai fini

dell'assunzione di personale dipendente.




La società si obbliga a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa e sanitaria previste per i dipendenti dalla vigente normativa, nonché quelle previste in materia di diritto al lavoro dei disabili.

Art. 15 – (Garanzie)- La società è esonerata dal prestare garanzie a favore del Comune ai sensi dell'art. 12, comma 2, del Regolamento Comunale per la disciplina dei contratti, in quanto società il cui capitale è posseduto al 100% dal Comune stesso e sulla quale il Comune esercita una vigilanza e controllo corrispondenti a quelli esercitati sui propri servizi.

Art. 16 – (Contestazione addebiti)- Gli inadempimenti alle obbligazioni contrattuali sono contestati mediante l'invio, con plico raccomandato, di una lettera di addebito corredata della eventuale documentazione e, se necessario, dell'intimazione ad adottare le misure atte a rimuovere gli effetti dell'inadempimento. Entro i successivi sette giorni dal ricevimento, possono essere presentate le controdeduzioni. Tenuto conto delle controdeduzioni, la parte non inadempiente diffida la parte inadempiente a provvedere, fissando un congruo termine.

Art. 17 –( Conseguenze inadempimenti)- In caso di inadempimento delle obbligazioni contrattuali l'inutile decorso del termine di cui all'articolo precedente comporta per la società il pagamento di una penale da € 500,00 ad € 10.000,00, fissata dal dirigente competente in relazione alla gravità, fatto salvo il risarcimento del danno.

Art. 18 –( Diritto di recesso per motivi di interesse pubblico)- Il Comune si riserva la facoltà di recedere dal contratto per motivi di interesse pubblico. Il



ARENA

recesso deve essere comunicato con le modalità di cui all'art. 16, almeno trenta giorni prima della data in cui i suoi effetti sono destinati a prodursi.

Art. 19 -( Risoluzione del contratto)- Il Comune si riserva la facoltà di risolvere il presente contratto in caso di reiterate violazioni agli obblighi contrattuali nonché per grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo.

Art. 20 -( Controversie)- Le controversie in ordine all'interpretazione ed all'esecuzione del contratto, che non sia stato possibile comporre bonariamente, sono deferite ad un collegio arbitrale composto di tre membri, di cui uno nominato dal Comune, uno dalla società ed il terzo, in difetto di accordo tra i due arbitri, dal Presidente del Tribunale di Pescara

Art. 21 ( Spese contrattuali)- Tutte le spese nascenti e conseguenti al presente contratto sono a carico della società.

Art. 22 -( Divieto di cessione del contratto)- Il presente contratto non può essere ceduto a pena di nullità.


Art. 23 - (Trattamento dati personali)- " Pescara Gas S.p.a." si impegna al rispetto delle norme di cui al Decreto Legislativo 30.6.03, n. 196 in materia di protezione dei dati personali.

Art. 24 - (Norma di rinvio)- Per quanto non previsto nella presente convenzione si fa riferimento alle vigenti norme di legge, nonché a quelle che in prosieguo saranno emanate.

Art. 25 - Il presente contratto, per il quale non sussiste l'obbligo della registrazione nei termini, viene redatto in duplice originale in bollo, uno per ciascuna delle parti contraenti . Fatto, letto e sottoscritto

Il Dirigente :

La Ditta :

The image shows two handwritten signatures. The first signature is written over the text 'Il Dirigente :' and the second signature is written over the text 'La Ditta :'. Both signatures are in dark ink and appear to be cursive or semi-cursive.